

Errori medici, aumentano le denunce

Si è passati da 3.150 denunce del '94 alle 7.800 del 2002

Le denunce di errori medici in Italia sono aumentate del 184% in quasi 10 anni, passando da 3.150 nel del '94 a 7.800 del 2002. Quelle a carico di Asl e ospedali hanno segnato un +31%, da 5.100 del '94 a 6.700 del 2002. Con l'obiettivo di raccogliere le segnalazioni dei cittadini su eventuali errori o carenze di prestazioni mediche e cercare una pacifica soluzione della controversia, senza arrivare nelle aule di tribunale, è operativo a Roma uno sportello di conciliazione, creato dall'Ordine dei medici della Capitale insieme all'Ordine degli avvocati. In questo primo anno di attività si sono rivolti allo sportello 1.000 cittadini, che si sentivano vittime di 'malpractice'.

Il bilancio della sperimentazione del progetto Accordia è stato presentato questa mattina dal presidente dei camici bianchi della Capitale, **Mario Falconi**, alla presenza, fra gli altri, dell'assessore alla Sanità del Lazio Augusto Battaglia. "Un bilancio - sottolinea Falconi - di cui siamo soddisfatti. Tanto più che, come conferma il Censis, la malasanità è un problema sempre più grave per percentuali crescenti di cittadini". Dei mille che hanno fatto ricorso allo sportello, contattabile con il numero verde 800905099, il 30% ha chiesto informazioni e consulenza. Nel 40% dei casi il problema denunciato dal cittadino si è risolto con il dialogo, senza richiesta di risarcimento. Nel 10% è partito l'iter di conciliazione, per un totale di 93 dossier. Di questi, 10 casi si sono già conclusi, 15 sono in corso.

Tribunale di Genova, Sz. 28/02/2006

E' legittima la richiesta risarcitoria nel caso di " consenso disinformato ".

I capisaldi del sistema risarcitorio del "consenso disinformato", e cioè dei casi in cui una informazione lacunosa abbia compromesso il diritto del paziente di determinarsi convenientemente rispetto alle esigenze della cura e conservazione dei principali interessi ed esigenze di vita, e la sua dignità morale, sono costituiti da un'informativa colpevolmente carente e concretamente incidente sulla decisione terapeutica, cui non si sarebbe consentito a fronte di un'informazione completa e corretta.

Con il termine "consenso informato" si allude in modo ellittico alla protezione della dignità e dell'autodeterminazione del soggetto; le condizioni per la relativa risarcibilità, che non è automatica, richiedono un'attenta verifica di due profili rilevanti rispetto alla lesione degli individuati beni giuridici protetti.

In primo luogo, deve aversi riguardo alle ragioni dell'incompletezza dell'informazione, perché non è detto che in ogni caso la lacuna comporti una "colpa" del sanitario. Qui entrano in gioco diversi fattori, che vanno dalla negligenza vera e propria ai casi in cui l'informazione sia ritenuta superflua per ragioni di impostazione terapeutica, oppure per l'esigenza di non indurre parossistico timore presso un paziente particolarmente emotivo, con il rischio di produrre l'effetto opposto rispetto alle reali esigenze terapeutiche, per ragioni di "medicina difensiva".

In seconda battuta, ci si deve interrogare circa la rilevanza causale del consenso viziato, dal momento che non è possibile assecondare la rincorsa strumentale delle parti attrici ad allegare ex post un'informativa incompleta, dopo che l'intervento abbia sortito un esito nullo o peggiorativo, senza interrogarsi se la lacuna informativa sia stata davvero determinante del consenso, ovvero sia stata irrilevante rispetto alla scelta terapeutica proposta dal sanitario.

Corte di Cassazione

Risponde del reato di cui all'art 340 c.p. il medico di guardia medica che stacca la spina del telefono

La consapevole volontà di interrompere il servizio di pubblica necessità si trasfonde nel dolo generico laddove di fronte alla dichiarazione di un teste che evidenzia come la spina del telefono fosse regolarmente inserita e la cornetta staccata ed appoggiata, tanto che il medico di turno non poteva ricevere telefonate esterne, viene opposto che il telefono poteva essere staccato per mero errore o trascuratezza o magari per una circostanza fortuita, senza peraltro fornire alcun indizio di prova. Né vale a sostegno argomentare che il tentativo di "isolarsi" sarebbe stato comunque inutile in quanto l'utenza ben poteva recarsi direttamente presso i locali della guardia medica, per chiedere assistenza.

Tribunale di Bologna

La responsabilità del dentista per intervento con alta percentuale di rischio di insuccesso clinico; la scarsa informazione

Il medico, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, comma 2, c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica. Pertanto, in rapporto alla professione di medico odontoiatra, la diligenza dovuta comporta una adeguata preparazione professionale ed una scrupolosa attenzione nell'applicazione delle regole tecniche del caso; cosicché nella diligenza viene ricompresa anche la perizia, da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Con riguardo in particolare al tema della determinazione del "quantum" dell'informazione necessaria, questa non può essere in alcun modo generica ed omnicomprensiva, ma deve riguardare le singole fasi dell'intervento ; in particolare per ognuna di esse il dovere di informazione concerne le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi prevedibili - con esclusione solamente degli esiti anomali per evitare che il paziente sia indotto al rifiuto delle cure per il timore di eventi infausti di remota verificaione -, in modo da porre il paziente nelle condizioni di decidere sull'opportunità di procedervi o meno, attraverso la personale valutazione del bilanciamento di vantaggi e rischi , a maggior ragione qualora si tratti di interventi non strettamente necessari per la sua salute.